



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 28 del 20-05-2020**

**OGGETTO:**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE E VILLA COMUNALE DI VIA POZZILLO - MODIFICAZIONE/INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 7/5/2020.

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza da patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 25.03.2020 n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19"*;

**VISTO** il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e in particolare l'art. 3 *"Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale"*, che individua i presupposti per l'adozione da parte dei Sindaci di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;

**VISTO** il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,

**VISTO** il DPCM del 17.05.2020, il quale all'art.1 lett.n) espressamente prescrive:*"l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro"*;

**ATTESO** che il citato decreto del Presidente del Consiglio all'art. 3, rubricato *"Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"*, all'art. 1 lett.b) recita:*"è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità"*;

**RICORDATO** che tutti i DCPM emessi dal Presidente del Consiglio, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, hanno disposto che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

**RITENUTO**, sulla scorta dell'evoluzione dello scenario epidemiologico attualmente registrato a livello nazionale, regionale e comunale, di poter rimodulare, in senso ampliativo, le regole di accesso al cimitero comunale, in modo da soddisfare la domanda di accesso al sito di culto mediante l'innalzamento del numero di persone ammesse e senza il vincolo della preventiva prenotazione telefonica;

**CHE** l'affievolimento delle misure d'accesso tuttavia, non possono prescindere dal rispetto delle due regole cardine della distanza interpersonale e del divieto di assembramento, sui quali è incentrata tutta l'architettura della legislazione emergenziale di prevenzione, indotta dalla pandemia da coronavirus;

**DATO ATTO** che l'esperienza del focolaio di contagio che ha colpito questa comunità nel mese di marzo c.a., istituzionalmente impone estrema cautela nell'adozione di misure di liberalizzazione dei comportamenti in tutti i luoghi potenzialmente idonei a veicolare ulteriori focolai di contagio che potrebbero risultare deleteri per la comunità, già duramente colpita, e per il suo tessuto economico;

**RIBADITO**, pertanto, che il modus operandi di questa Amministrazione in ordine alla riapertura dei siti pubblici è incentrato sulla gradualità che consenta, secondo un principio di massima cautela, di monitorare i fenomeni e nel contempo di aumentare, se opportuno, i livelli di fruizione dei beni pubblici – come quello cimiteriale - da parte della comunità;

**VISTI:**

-l'art. 50, comma5, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

-l'art.50, comma 7,del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

-l'art. 32 della Legge n.833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

-il D.Lgs. Del 31.03.1998, n. 112;

VISTA e RICHIAMATA per la sua parziale modifica l'ordinanza sindacale n. 25 del 07/05/2020; ORDINA

A. la conferma della riapertura del Cimitero Comunale.

B. la rimodulazione del sistema di contingentamento dell'accesso al sito formulandolo nel modo seguente:

1. eliminazione della preventiva prenotazione telefonica;
2. innalzamento del numero massimo di persone ammesse che da 15 passa a 30 per volta, per un periodo non superiore a trenta minuti. Fermo restando il numero massimo di persone ammesse all'interno del sito (n.30), al fine di prevenire fenomeni di assembramento esterni al cimitero, è in facoltà del personale comunale addetto al controllo e vigilanza del varco di accesso/uscita di modulare gli accessi secondo il criterio *"tante persone escono tante ne entrano"*. Qualora l'applicazione di tale criterio non sia sufficiente ad impedire forme di assembramenti esterni al sito, è fatto obbligo ai visitatori, in attesa per l'accesso, di attendere all'interno del proprio veicolo, usufruendo dell'ampia area di sosta fuori strada ivi esistente, e rispettare comunque e sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.
3. al fine di agevolare la fruizione dilazionata del sito cimiteriale, per il periodo di valenza della presente Ordinanza, in aggiunta ai giorni ed orari di apertura già fissati con l'Ordinanza n. 25/2020, sarà garantita

l'apertura del cimitero anche il giorno di domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 , per un quadro orario complessivo così definito:

***dal lunedì al sabato – fascia antimeridiana: primo ingresso ore 9:00 – ultimo ingresso ore 12:30***

- fascia pomeridiana: primo ingresso ore 15:00 – ultimo ingresso ore 18:30 domenica – fascia antimeridiana: primo ingresso ore 9:00 – ultimo ingresso ore 12:30 .

4. fatte salve le modifiche ampliative apportate con il presente provvedimento, restano valide tutte le altre misure e cautele prescritte dall'Ordinanza Sindacale n. 25/2020;
5. è in facoltà del personale comunale di servizio al cimitero, intervenire per invitare gli eventuali soggetti poco attenti al rispetto delle regole e cautele prescritte.

Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Avverte che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **DISPONE**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale Ag. Andrea Lasala.

La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm. ii. ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo- [protocollo.prefsa.interno.it](mailto:protocollo.prefsa.interno.it);

Presidenza della Regione Campania- [urp.regione.campania.it](mailto:urp.regione.campania.it)

Dipartimento di Prevenzione dell'ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina – [dp.uopc71\\_72.aslsalerno.it](mailto:dp.uopc71_72.aslsalerno.it);

Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina – [tsa25096.carabinieri.it](mailto:tsa25096.carabinieri.it);

COA Polizia Stradale di Sala Consilina -[coa.salaconsilina.sa.poliziadistato.it](mailto:coa.salaconsilina.sa.poliziadistato.it);

Comando Polizia Locale di Sala Consilina – [polizialocale.salaconsilina.it](mailto:polizialocale.salaconsilina.it).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sala Consilina, li 20-05-2020

Il Sindaco  
f.to Avv. Francesco Cavallone

---

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 20-05-2020

Il Responsabile  
f.to ANDREA LASALA

---

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sala Consilina, li 20-05-2020

Il Responsabile  
ANDREA LASALA

---

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**